

STATUTO

Dell'Associazione culturale "Il Piantone di Mogliano"

Art. 1

E' costituita a Mogliano, a tutti gli effetti di legge, l'Associazione culturale "Il Piantone di Mogliano" con sede a Mogliano di seguito denominata "Associazione".

Art. 2

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- valorizzare la cultivar Piantone di Mogliano sia come realtà flogistica che produttiva;
- promuovere, assistere e difendere la produzione della cultivar Piantone di Mogliano a garanzia dei suoi prodotti quali l'olio extravergine e il frutto appropriatamente lavorato;
- ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata "Olio Extravergine di oliva Piantone di Mogliano" o altre denominazioni consentite dalla normativa in vigore;
- vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel disciplinare di produzione dell'"Associazione" o degli altri disciplinari approvati dal consiglio direttivo;
- monitorare la realtà olivicola Piantone di Mogliano;
- promuovere studi, ricerche e iniziative, sia in campo olivicolo che di elaiotecnica, finalizzati al miglioramento e all'incremento della produzione e della commercializzazione dell'olio extravergine e di eventuali prodotti derivati da olive Piantone di Mogliano;
- promuovere attività socio-culturali finalizzate alla sensibilizzazione dei consumatori verso i prodotti del territorio.

Art.3

Il Disciplinare di produzione dell'Associazione determina le caratteristiche qualitative, chimico fisiche e organolettiche dell'olio extravergine e degli eventuali prodotti derivati dalla cultivar Piantone di Mogliano.

Art. 4

L'Associazione è a carattere apolitico e senza finalità di lucro. Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà accettare sponsorizzazioni, donazioni, contribuzioni, sovvenzioni e fare pubblicità agli sponsor o quant'altro si riterrà necessario.

Art. 5

I soci sono tutti coloro la cui domanda associativa, accolta dal Consiglio direttivo opportunamente convocato, siano in regola con il versamento della quota annuale associativa determinata dall'Assemblea e versata entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6

Sia all'assemblea ordinaria sia a quella straordinaria possono partecipare con diritto di voto i soci in regola con il pagamento delle quote annuali. L'assemblea si riunisce nella sede dell'Associazione od in ogni altra località nella quale viene convocata. La convocazione viene effettuata dal Presidente o dal Vice Presidente a mezzo lettera semplice almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella comunicazione oltre all'ordine del giorno comprendente l'elenco delle materie da trattare, dovrà essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'eventuale seconda convocazione.

Art. 7

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo, il programma per il nuovo esercizio e fissare l'ammontare della quota associativa. Ogni tre anni l'assemblea elegge i membri del consiglio direttivo. L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'assemblea è valida con un minimo di cinque presenti.

Art. 8

L'assemblea straordinaria è indetta per convocazione del Consiglio direttivo oppure per richiesta scritta e motivata di almeno la metà dei soci. L'assemblea è valida se tutti i firmatari della richiesta saranno presenti. Il Presidente o il Vice Presidente hanno l'obbligo di indire l'assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. L'assemblea straordinaria delibera sulla eventuale revoca del Presidente, del consiglio direttivo o dei singoli membri, sulle variazioni dello statuto o provvedimenti di natura straordinaria. L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta. Per la modifica dello statuto occorrerà la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea e si compone di cinque membri. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo non possono prendere iniziative personali se non prima deliberate in Consiglio. Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti coloro che sono soci. L'elezione del Consiglio direttivo avviene a maggioranza di voti.

Il Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, nomina le seguenti cariche sociali:

- ◆ Presidente;
- ◆ Vice Presidente;
- ◆ Segretario;
- ◆ Tesoriere;
- ◆ Consigliere.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito e puramente onorifiche.

Art. 10

Il consiglio direttivo è validamente riunito quando sono presenti almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il consiglio direttivo si riunisce, oltre alla ordinaria assemblea trimestrale, ogni volta che il presidente o il suo delegato lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno tre componenti del consiglio. La convocazione è fatta a mezzo lettera cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo ed in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente. Delle deliberazioni del consiglio viene redatto a cura del segretario un verbale sottoscritto dal Presidente o dal Vice Presidente e dallo stesso segretario. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri e le facoltà occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell'associazione, ai sensi dell'art. 1 del presente statuto.

Art.11

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la società, con responsabilità piena, e presiede la seduta del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente assume a tutti gli effetti e con piena responsabilità le funzioni di presidente ogni qual volta ne riceve il mandato. Il Segretario ha compiti esclusivamente tecnici ed amministrativi, compila e sottoscrive i verbali delle

sedute del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci, mantiene i rapporti con gli altri enti con i quali la società si mette in contatto. Il Tesoriere collabora con il Presidente nella compilazione delle relazioni finanziarie, dei bilanci e di ogni documento contabile che sottoscrive, ha il compito di approntare l'elenco dei soci e controllare, annualmente, il pagamento della quota associativa. Tiene la cassa della società provvede alle riscossioni ai pagamenti, cura la contabilità ed i contatti con l'esterno. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, aggiorna i consiglieri sulla situazione economica della società esibendo prove valide e soddisfacenti del suo operato. Il Consigliere partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Art.12

La quota associativa viene fissata in € 50,00/anno. I Contributi degli associati nonché gli altri proventi ex art. 4 costituiscono il fondo comune dell'associazione. I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la quota in caso di recesso.

Art.13

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri per più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, gli stessi verranno sostituiti attingendo dalla graduatoria delle ultime elezioni. Se viene meno la maggioranza del direttivo, si deve convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; in questo caso i membri di nuova nomina scadono con quelli in carica.

Mogliano, 30 settembre 2003